



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 98 DEL 12-10-2021***

Oggetto: HEPV13 srl-Istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con nota in atti al prot. n. 33201 del 31/10/2019 la società HEPV13 srl (Via Alto Adige, 160/A Trento hepv13srl@legalmail.it ) ha presentato istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto per la realizzazione di un “*impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi*”;
- con note prot. n. 36751 del 03/12/2019, prot. n. 6093 del 26/02/2020, e prot. n. 10985 del 28/04/2020 il Dirigente del Servizio, ha rigettato l'istanza di PAUR in questione in ragione della mancata adozione da parte della Regione di specifica delega alle province a svolgere la funzione amministrativa relativa a tale nuovo istituto;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35367 del 24/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 248 del 05/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 1422 del 18/01/2021;
  - o ARPA Dap Brindisi - nota prot. n 3265 del 19/01/2021;
  - o Comando della Marina Militare- nota prot. n. 2427 del 22/02/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 12939 del 27/01/2021;
  - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 973 del 29/01/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia - nota prot. n. 1733 del 02/02/2021;
  - o FSE – nota prot. n. 101 del 05/02/2021;
  - o AQP – nota prot. .n 8135 del 08/02/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 1149 del 10/02/2021;
  - o Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 248 del 05/01/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
  - o Sezione Risorse idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 1638 del 10/02/2021;
  - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 3585 del 25/01/2021
  - o RFI – nota prot. n. .398 del 27/01/2021;
  - o Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021
  - o Sezione Urbanistica della Regione Puglia – nota prot. n. 2093 del 24/02/2021;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2595 del 02/03/2021;
- con nota prot. n. 13430 del 23/04/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17213 del 21/05/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati ed inoltre, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
  1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*


2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
  3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
    - *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
    - *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
  4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 19507 del 11/06/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
  - questo Servizio, con nota prot. n. 20541 del 18/06/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
  - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
    - Sezione Demanio della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 13616 del 26/04/2021;
    - ARPA – nota prot. n. 34592 del 11/05/2021 e nota prot. n. 48505 del 06/07/2021;
    - SNAM – nota prot. n. 236 del 11/05/2021;
    - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 5107 del 13/05/2021 e nota prot. n. 7455 del 08/07/2021;
    - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 8776 del 13/05/2021;
    - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 6358 del 13/05/2021;
    - Comune di Brindisi – nota prot. n. 51874 del 14/05/2021;
    - Aeronautica Militare – nota prot. n. 25884 del 27/05/2021;
    - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 13649 del 08/06/2021;
    - Decimo Reparto Infrastrutture dell'Esercito – nota prot. n. 8503 del 09/06/2021;
    - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 37765 del 06/07/2021;
    - Ufficio per le Espropriazioni – nota in atti al prot. n. 22849 del 08/07/2021;
    - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 4432 del 13/05/2021 e nota prot. n. 6133 del 07/07/2021;
    - Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 10608 del 08/07/2021;
  - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20541 del 18/06/2021 la Conferenza di Servizi:
    - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
    - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
      - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;

- ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 24692 del 22/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 25780 del 31/07/2021 ha presentato le proprie osservazioni;
- questo Servizio, con nota prot. n. 28946 del 09/09/2021, ha trasmesso gli atti procedurali al Servizio Regionale competente in ragione della sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 con la quale è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione;
- con nota prot. n. 31198 del 29/09/2021 questo Servizio ha provveduto a ratificare gli atti procedurali in ragione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), con la quale il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 31976 del 06/10/2021, ha presentato le proprie osservazioni;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
  - il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza elettrica di picco pari a circa 8.21 Mw;

- l'intervento che si estende complessivamente su 179.689 mq, catastalmente è individuato al Fg. 20, Particelle 233, 34 e al Fg. 22, Particelle 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 59, 60, 70, 82; trattasi di un progetto integrato di un impianto agrovoltaico in quanto un'area è occupata dall'impianto fotovoltaico e la restante da un progetto di agricoltura biologica, con aree dedicate all'apicoltura e a diversi tipi di colture, tra cui le colture dedicate all'alimentazione animale ed aree dedicate all'allevamento/ricovero ed al pascolo degli stessi animali.


**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse

istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** nella figura che segue).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 37765 del 06/07/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
- **Comune di Brindisi** – con nota prot. n. 51874 del 14/05/2021 evidenzia una serie di rilievi come sommariamente di seguito riportate:
  - parte dell'impianto è interessato dalla presenza di un corso d'acqua ovvero in area di pertinenza e annessa dello stesso come anche individuato negli ATD del PUTT-p (come adeguato al PRG vigente) ovvero in contrasto con lo stesso;
  - la linea aerea introduce un ulteriore elemento impattante sul territorio;
  - parte del campo I (a sud) è posto a ridosso della viabilità provinciale per San Vito con un forte impatto visivo sulla stessa;
  - le NTA del PRG vigente ammettono in dette zone attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
  - un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
- **ARPA** – con nota prot. n. 34592 del 11/05/2021 fa presente che non è stato sufficientemente relazionato in merito alle misure di mitigazione e/o compensazione dovuto all'impatto ambientale negativo;

- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** –con nota prot. n. 6133 del 07/07/2021, esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
  - il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto agrovoltaiico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
  - non si condividono le valutazioni operate dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi del PPTR. In tali valutazioni l'esito positivo della verifica scaturisce fondamentalmente dalla produzione combinata di agricoltura biologica ovvero dalla circostanza che l'intervento venga di fatto assimilato ad un intervento esclusivamente agricolo;
  - Come su riportato, attualmente non esistono leggi o regolamenti che stabiliscano parametri, condizioni e modalità di integrazione organica e sostenibile dell'attività agricola di una azienda a quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, che resta tipizzata quale "impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW" come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B;
  - l'intervento proposto costituisce una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati; interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione, creando frammentazione e venendo meno alle norme ed obiettivi previsti dal PPTR;
  - atteso che la valutazione della compatibilità deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua configurazione complessiva, quindi senza operare distinzioni in relazione alle singole parti che lo compongono e considerato che l'impianto in progetto non è riconducibile alle fattispecie indicate nella parte seconda delle Linee Guida 4.4.1. del PPTR, si rileva che l'intervento risulta in contrasto con la disciplina di tutela del PPTR;
  - nell'alveo dell'ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione paesaggistica, il progetto di realizzazione dell'impianto agrovoltaiico di cui all'oggetto, come descritto negli elaborati progettuali, sia non compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La Campagna Brindisina" determinando una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi e comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- tutto il parere della Sezione Paesaggio è pervaso dalla anacronistica contrapposizione tra paesaggio e fonti rinnovabili in aperto contrasto con la normativa europea, direttamente applicabile anche in Italia<sup>1</sup>, per cui – nell'ottica della decarbonizzazione – il paesaggio e la sua conservazione dipendono proprio dall'implementazione delle energie rinnovabili in grado di riequilibrare i cambiamenti climatici;
- non è senza significato che la Sezione Paesaggio viva l'energia rinnovabile addirittura come una "minaccia" (p. 4 del Parere prefato), anziché come un'opportunità e un traguardo per un paesaggio e un territorio più puliti ed efficienti;
- per la Sezione Paesaggio l'idealtipo da promuovere è quello della "Natura Morta"; infatti tutto ciò che si discosta da tale idealtipo costituisce, seppure votato ad una agricoltura biologica e

sostenibile in virtuoso connubio con pannelli di produzione di energia solare, un vulnus e un'incongruenza per il territorio: *“L’inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell’impianto fotovoltaico consociato con l’agricoltura biologica, mina l’integrità del territorio considerato e del suo intorno”*;

- con riguardo alle Componenti idrogeomorfologiche, il corso d’acqua episodico non risulta contemplato nei BP (Beni Paesaggistici) ai sensi delle NTA del PPTR in quanto non rientra nell’elenco delle acque pubbliche di cui all’art. 142, comma 1, lett. c, del Codice, pertanto non risulta sottoposto alle tutele delle NTA. (cft. 126\_Analisi PPTR);
- dal punto di vista idraulico, inoltre, come si evince dai contenuti dello Studio idraulico (cft. 126\_Studio Idrologico Idraulico) sottoposto all’approvazione dell’AdB, l’area di installazione dei pannelli, in virtù delle opere arginali previste, risulta esterna alle aree inondabili;
- le opere in progetto, come illustrato nel documento 126\_Analisi PPTR, non comportano interferenze con l’UCP Reticolo idrografico di connessione alla RER in quanto le aree interessate dai pannelli distano circa 600m, mentre l’elettrodotto aereo non interromperà la continuità del corso d’acqua, nè modificherà i caratteri morfologici dell’area, in conformità con le misure di salvaguardia previste dalle NTA del PPTR;
- per quanto concerne le componenti ecosistemiche ed ambientali, in particolare la presenza a 600m di un bosco; si evidenzia che le NTA all’art. 63 prevedono le misure di salvaguardia dell’UCP - Area di rispetto boschi: come si evince dall’elaborato 126\_Analisi PPTR, le opere in progetto sono esterne alla suddetta area di rispetto;
- è da contestarsi il riferimento dispregiativo all’ “elettrodotto che non viene dismesso a fine vita dell’impianto”; la Sezione Paesaggio, infatti, omette di evidenziare come il suddetto elettrodotto resterà opera di “pubblica utilità” e dunque bene pubblico, il quale, in una società sempre più affamata di energia, continuerà a svolgere la sua funzione al servizio della comunità;
- il nuovo Decreto Semplificazioni ribadisce la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell’ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- con l’abrogazione di tale comma 2 ter, insieme alla esplicita previsione della prevalenza e del favor legislativo europeo e nazionale per gli impianti che garantiscono la transizione energetica - definiti appunto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità -, ogni contraria previsione normativa eventualmente contenuta nel PPTR della Regione Puglia e i conseguenti ancoraggi normativi richiamati nei pareri negativi degli Enti finora pervenuti, risultano in contrasto con la legislazione di tutela ambientale oggi vigente; ad essi subentra, in posizione, gerarchicamente superiore, una diversa normativa ove il bilanciamento degli interessi, all’interno del procedimento autorizzatorio, non potrà che riconoscere tutela privilegiata agli impianti da fonti rinnovabili e alle loro prerogative;
- nella “nuova formulazione” del D.L. n. 77/2021 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati;
- in relazione ai pareri negativi pervenuti in limine o all’interno della Conferenza di Servizi Decisoria del 9 luglio 2021, gli stessi non offrono alcun riscontro puntuale delle controdeduzioni presentate dalla proponente, ma si limitano - in modo del tutto generico e ricorrendo a una formula di mero stile – a confermare le criticità ambientali già rilevate dal loro punto di vista.



**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

**Dato atto che:**

- nel corso del procedimento è intervenuto il DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR e relative anche agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi è stato stabilito che potevano trovare applicazione i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- comunque, al fine di evitare l'adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati illegittimi per carenza di competenza, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è stato presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti dei procedimenti in corso in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter

istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;

- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”*.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20541 del 18/06/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. prot. n. con nota prot. n. 24692 del 22/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*

- le note, da ultimo acquisite al prot. n. 25780 del 31/07/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostantivi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV13 srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 09/07/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi”* presentato da HEPV13 srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 12/10/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 12/10/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993